



SENT. N. 268/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Alessandra OLESSINA

Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24238** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

G.S., nato a *omissis* il *omissis* e ivi residente in

piazza *omissis*, c.f. *omissis*, elettivamente

domiciliato in forza di procura 10.03.2025 in calce alle deduzioni difensive

20.03.2025 presso gli Avv.ti Giovanni Martino e Ylenia Barban, con studio in

Torino, via Giuseppe Giusti n. 3, PEC:

giovannimartino@pec.ordineavvocatitorino.it e

yleniabarban@pec.ordineavvocatitorino.it, non costituito;

Uditi, nell'udienza pubblica del 24 settembre 2025 il Consigliere relatore Ivano

Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice

Procuratore generale Cons. Massimo Valero; nessuno è comparso per il

convenuto, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura contabile ha citato in giudizio l'odierno convenuto per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, equitativamente determinato e cagionato al Ministero della Giustizia.

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, il danno all'immagine sofferto dal predetto Ente in conseguenza del procedimento penale che ha visto il convenuto imputato presso il Tribunale di Torino, per il reato di peculato (artt. 314, 61 n. 5-7 c.p.).

Il suddetto procedimento si concludeva con la sentenza n. 2134 del 6/12/2022, divenuta irrevocabile il 22/3/2023, che lo condannava per il suddetto reato, a seguito di giudizio abbreviato ex art. 438 e seg. c.p.p., alla pena di anni uno, mesi nove, di reclusione.

L'imputazione riguardava l'indebita appropriazione da parte del G., nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. P.P., della complessiva somma di euro 13.000,00, attraverso nove prelievi effettuati dal 19/4/2018 al 6/11/2018, con la carta bancomat sul conto corrente intestato all'assistito, approfittando dell'autorizzazione del Giudice tutelare di Ivrea a gestire il suddetto conto.

Il Requirente, dopo aver ricordato la natura di *munus publicum* della funzione di amministratore di sostegno, che gli attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale e che integra, pertanto, un rapporto di servizio con l'amministrazione della giustizia, deduce che la descritta condotta illecita avrebbe cagionato un

	danno all’immagine al Ministero della Giustizia.	
	Il danno, consistente nella lesione della credibilità e della affidabilità della pubblica amministrazione e per la cui sussistenza non sarebbe necessaria la pubblicazione della notizia del fatto a mezzo stampa o di un pubblico dibattito, ma la semplice divulgazione all’interno dell’amministrazione ed il coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, viene quantificato equitativamente in euro 20.000,00, tenendo conto del criterio del <i>duplum</i> di cui all’art.1, comma 1- <i>sexies</i> , legge n. 20/1994 e, nel contempo, della mancata diffusione della vicenda tramite gli organi di informazione.	
	Il convenuto non si è costituito in giudizio. In sede di deduzioni istruttorie dinanzi alla Procura contabile, ha peraltro contestato la sussistenza, in concreto, di un danno all’immagine, che non potrebbe essere effetto automatico di una condanna penale, oltre che la sua quantificazione, ritenuta eccessiva con riferimento alle dimensioni, alla gravità della vicenda e al proprio grado di colpevolezza.	
	Nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni di cui al proprio atto scritto e confermato le conclusioni ivi rassegnate.	
	La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.	
	<i>Considerato in</i>	
	DIRITTO	
	1. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, effettuata al domicilio eletto in sede di deduzioni istruttorie, anche per le fasi giudiziali successive, presso i difensori, ai sensi dell’art. 88, comma 5, c.g.c.	
	2. Sempre in via preliminare, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, va	
	- pag. 3 di 12 -	

affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda attorea.

È ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, affermato con principi condivisibili e dai quali non vi è ragione di discostarsi, che l'amministratore di sostegno svolge un ruolo *“volto ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria”*; è dunque *“ausiliario del Giudice Tutelare”* che lo ha nominato, sussistendo pertanto *“il rapporto di servizio per il reato di peculato”* con l'Amministrazione della giustizia, laddove lo stesso si appropri di somme di cui abbia la gestione in ragione del suo ufficio, *“essendo il reato posto in essere nella qualità di Pubblico Ufficiale”* (cfr. questa Sezione, sent. n. 26/2014).

D'altro canto, l'affermazione della natura di pubblico ufficiale dell'amministratore di sostegno è assolutamente pacifica e consolidata anche nella giurisprudenza penale (*ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. VI, 12/11/2014 n. 50754; id., 13/7/2016 n. 29617), trattandosi di soggetto che, al pari del tutore e del protutore, è investito di una pubblica funzione, in quanto svolge un'attività regolamentata da norme obiettive di diritto pubblico, funzionali a perseguire un interesse pubblico, quale quello di garantire la tutela delle persone che non sono in grado di gestire autonomamente i propri affari (Cass. Pen., Sez. VI, 5/9/2018 n. 39982; Sez. V, 5/5/2015 n. 41004).

Il ruolo pubblicistico svolto dall'amministratore di sostegno è confermato (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 140/2019) dall'obbligo di prestazione di giuramento all'atto dell'assunzione dell'incarico, posto dall'art. 349 c.c.; dalla sua sottoposizione al regime di incompatibilità e dispense (art. 350 e 353 c.c.); dall'applicazione della disciplina delle autorizzazioni e dall'obbligo di rendicontazione annua al giudice tutelare sulla contabilità

dell'amministrazione (artt. 374 e 388 c.c.).

Le circostanze sopra indicate (specifici compiti intestati *ex lege* all'amministratore di sostegno; qualità di pubblico ufficiale dello stesso, con titolarità di una funzione pubblica da esercitarsi in procedimento connotato da sicura rilevanza pubblicistica) sono quindi idonee ad integrare, anche rispetto al pregiudizio patrimoniale diretto rappresentato dal danno all'immagine, una relazione funzionale, uno stabile inserimento nell'apparato organizzatorio dell'amministrazione (Ministero della Giustizia), con conseguente compartecipazione alla relativa attività, in cui si sostanzia, per consolidata giurisprudenza, il cosiddetto rapporto di servizio (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, n. 199/2019; Cass. S.U., 24/11/2009 n. 24761; id. 16/7/2014 n. 16240).

Va dunque affermata, pacificamente, la giurisdizione di questa Corte sulla presente controversia.

3. Nel merito la domanda attorea è ammissibile e fondata e va accolta nei seguenti termini.

3.1. È principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 73/2017 e n. 54/2019), che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016 (c.d. "*Nuovo codice della giustizia contabile*"), sono stati ridefiniti i presupposti dell'azione del danno all'immagine della pubblica amministrazione. Infatti, l'art. 4 lett. g) dell'all. 3 del d.lgs. n. 174/2016 ha espressamente abrogato l'art. 7 della legge n. 97/2001, e, alla lett. h), il primo periodo dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009.

Pertanto, la disciplina del danno all'immagine è attualmente contenuta nell'art.

1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994 (introdotto dalla legge n. 190/2012 in tema di misure anticorruzione), che recita *“Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*, nonché nell’art. 51, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016, che statuisce: *“La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio”*.

La prima delle citate disposizioni, pur fornendo all’interprete un criterio di quantificazione della tipologia di danno in parola, in realtà statuisce due importanti e basilari condizioni imperative per la perseguibilità e la condanna dei dipendenti pubblici per danno all’immagine, che si pongono come vere e proprie condizioni dell’azione contabile.

La norma, infatti, fa espresso riferimento al danno all’immagine come derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato.

Se ne desume che le condizioni, cumulative e non alternative, per affermare la sussistenza del danno all’immagine sono ora necessariamente rappresentate da:

1) la sussistenza di un reato contro la pubblica amministrazione; 2) la circostanza che tale reato sia stato accertato con sentenza del giudice penale passata in giudicato (cfr., *ex multis*, Sez. Emilia – Romagna, n. 106/2017; id., n. 172/2017; n. 98/17; n. 105/17; Sez. Veneto, 12/9/2017 n. 101; Sez. App. Sicilia, 28/11/2016 n. 183).

Orbene, entrambi i predetti presupposti risultano sussistere nel caso di specie.

Come ricostruito in fatto, il convenuto S.G., nell'ambito del giudizio penale che lo ha visto imputato, è stato condannato a seguito di giudizio abbreviato, ex art. 442 c.p.p., per il reato di peculato alla pena di anni uno e nove mesi di reclusione, oltre alle spese processuali e al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita (in persona del soggetto assistito), nella misura di euro 12.500,00. La sentenza è divenuta irrevocabile in data in data 22/3/2023.

Ai sensi dell'art. 651, comma 2, c.p.p. la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a norma dell'art. 442 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, salvo (ipotesi qui non ricorrente e non pertinente) che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Sussiste quindi, nella fattispecie, il requisito della sentenza irrevocabile di condanna, e non sussistono spazi nel presente giudizio, in virtù dell'efficacia dispiegata dalla sentenza penale ai sensi del citato art. 651 c.p.p., per sindacare l'accertamento del fatto di reato, pacificamente commesso ai danni della pubblica amministrazione (art. 314 c.p.), rientrante altresì nel novero del disposto dell'abrogato art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009; cosicché risultano integrati i requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di condizioni per il perseguimento del danno erariale all'immagine.

3.2. Sussistono altresì gli ulteriori elementi costitutivi di tale fattispecie di lesione.

È indubbio, infatti, che il comportamento tenuto dal convenuto, condivisibilmente qualificato dal Tribunale di Torino quale peculato (artt. 314, 61, n.5-7, c.p.) abbia violato in modo diretto e immediato il bene-interesse salvaguardato dal principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.), declinato come prestigio, credibilità e corretto funzionamento degli uffici pubblici (cfr. Corte cost. n. 355/2010; Corte dei conti, SS.RR., n. 8/2015).

Come rilevato nella decisione delle SS.RR. della Corte dei conti n. 10/2003/QM, la citata norma costituzionale indica le modalità dell'azione della Pubblica Amministrazione, e quindi *“l'immagine corretta”* che l'ente pubblico deve mantenere agli occhi dei cittadini. Giudice naturale del danno all'immagine è la Corte dei conti, poiché la lesione dell'immagine dell'ente pubblico comporta un pregiudizio al patrimonio pubblico, che è comprensivo anche del diritto dell'Ente alla propria identità ed onorabilità (*ibidem*).

Cosicché ogni qualvolta tale immagine sia offuscata e lesa da comportamenti illeciti si verifica una violazione del diritto all'immagine, *“intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica”*, e tale violazione è economicamente valutabile (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n. 220/2013).

Per la sussistenza di tale danno, la divulgazione mediatica della vicenda non integra, di per sé, elemento costitutivo ed essenziale, in quanto *“il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione”* (cfr. la citata sentenza delle SS.RR., n. /10/QM/2003; in termini, Sez. I App., n. 376/2023 e n. 490/2021; Sez. II App., n. 265/2023 e n. 178/2020).

Senonché, al fine di configurare la lesione all'immagine, il c.d. *clamor fori* può

essere rappresentato anche dalla sola divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza che possa ritenersi elemento costitutivo della fattispecie dannosa la diffusione nei *mass media* (cfr. Corte dei conti, Sez. II App. n. 662/2011; Sez. giur. Lombardia, n. 1/2024).

Tanto premesso, nel caso di specie la vicenda penale che ha coinvolto il convenuto appare idonea ad ingenerare l'opinione comune che i comportamenti patologici descritti nella sentenza penale ed emersi nel corso delle indagini e di qui confluiti negli atti del giudizio abbreviato (l'appropriazione indebita di somme dell'assistito da parte del suo amministratore di sostegno, nominato dal Tribunale di Ivrea), siano caratteristiche usuali dell'attività dell'apparato pubblico, con conseguente lesione della reputazione dell'attività giudiziaria e, conseguente, dell'amministrazione di riferimento, nella specie, il Ministero della Giustizia (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 433/2008; Sez. II App., n. 106/2008).

Deve, infatti, considerarsi che le condotte di cui alla condanna in sede penale, all'origine del dedotto danno all'immagine, si presentano particolarmente riprovevoli sul piano penale oltreché su quello strettamente etico e sociale, consistendo nell'appropriazione di somme spettanti a soggetto socialmente debole e finalizzate alla sua assistenza, da parte dello stesso organo preposto dall'ordinamento al suo ausilio, con violazione del basilare dovere di amministrare il suo patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 382 c.c., applicabile all'amministratore di sostegno in virtù del richiamo operato dall'art. 411 c.c..

4. Ciò posto, per la quantificazione del suddetto danno all'immagine, ai sensi

del citato art. 1, comma 1-*sexies*, della l. n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012, il percepimento di somme di denaro o altra utilità illecita da parte del dipendente infedele, pur non integrando elemento costitutivo della fattispecie del danno all'immagine, costituisce criterio presuntivo, peraltro relativo e comunque non esclusivo, cui ancorare la concreta determinazione dell'entità del danno.

Nel caso di specie, il G. risulta essersi indebitamente appropriato della somma di euro 13.000,00 appartenente al soggetto "tutelato", peraltro poi parzialmente restituita in sede di giudizio penale.

Ferma la presunzione legale circa l'entità del danno, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 222/2013; n. 102/2013; n. 68/2013; Sez. giur. Sicilia, n. 266/2013; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 117/2019), la concreta determinazione del medesimo è comunque rimessa alla valutazione equitativa del giudice, da esercitarsi secondo i parametri oggettivi, soggettivi e sociali, indicati dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 10/QM/2003.

4.1. Occorre allora considerare, in particolare, il rilievo e la delicatezza dell'attività svolta dall'autore dell'illecito, la sua posizione funzionale, le negative ricadute socioeconomiche della condotta, la diffusione e gravità dei fenomeni di cattiva gestione e la risonanza suscitata nella pubblica opinione.

4.2. Alla luce di tali criteri, atteso, comunque, il carattere circoscritto della risonanza esterna della vicenda, tale da parzialmente attenuare il detrimento alla reputazione e all'immagine pubblica, appare equo quantificare il danno all'immagine subito dal Ministero della Giustizia in euro 20.000,00 (ventimila/00), già comprensivi della rivalutazione monetaria, cui aggiungere

	gli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al saldo.	
	5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come	
	in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, dichiara la contumacia del convenuto e	
	definitivamente pronunciando,	
	Condanna G.S. al pagamento, in favore del Ministero della	
	Giustizia, della complessiva somma di euro 20.000,00 (ventimila/00), da	
	intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia	
	al saldo;	
	Condanna G.S. al pagamento delle spese di giudizio in	
	favore dell'Erario, liquidate in euro 235,71 (duecentotrentacinque/71).	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Alessandra OLESSINA Consigliere	
	Ivano MALPESI Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore Il Presidente	
	Ivano MALPESI Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i> <i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 30/10/2025	
	<u>per</u> Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	- pag. 11 di 12 -	

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 30/10/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente